

# **STUDIO SESANA ASSOCIATI**

## **“SCUDO FISCALE”**

Con il Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001, sono state approvate disposizioni volte a consentire l'emersione e conseguente regolarizzazione delle attività detenute all'estero da alcuni soggetti residenti in Italia. Di seguito sintetizziamo gli aspetti più importanti delle disposizioni normative, rimandando, qualora interessati, ad una analisi specifica e personalizzata del problema.

### **SOGGETTI DESTINATARI**

Destinatari sono le persone fisiche, i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e le società semplici, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In particolare si rivolge ai soggetti di cui sopra fiscalmente residenti in Italia che abbiano esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (Decreto Legge 28.06.1990 n. 167 convertito nella Legge 4 agosto 1990 n. 227).

### **AMBITO OGGETTIVO**

#### ***“Rimpatrio”***

Oggetto del cosiddetto “rimpatrio” possono essere le somme di denaro e le altre attività finanziarie detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001.

#### ***“Regolarizzazione”***

Con la regolarizzazione viene mantenuta la disponibilità all'estero; oggetto sono le somme di denaro, le attività finanziarie, gli immobili ed i fabbricati situati all'estero (anche le “multiproprietà”), gli oggetti preziosi e le opere d'arte. La regolarizzazione è consentita a condizione che si tratti di attività che risultano detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001.

## **STUDIO SESANA ASSOCIATI**

### **INTERMEDIARI E DICHIARAZIONE RISERVATA**

I soggetti che intendono effettuare l'operazione di emersione devono avvalersi dell'intervento di uno degli intermediari individuati nel Decreto Legge (banche, sim, sgr, poste, società fiduciarie).

Sia nel caso del rimpatrio che della regolarizzazione i soggetti interessati all'operazione devono presentare agli intermediari una "dichiarazione riservata delle attività emerse" delle quali si disponga il rimpatrio ovvero la regolarizzazione senza rimpatrio.

Gli intermediari incaricati di ricevere le dichiarazioni riservate sono tenuti a garantire la completa riservatezza dei dati.

### **TERMINE**

Il termine ultimo entro il quale far emergere le attività estere, sia nel caso di rimpatrio che di regolarizzazione, è il 28 febbraio 2002.

### **COSTO DELLA SANATORIA**

Al fine di regolarizzare le proprie posizioni i soggetti interessati devono corrispondere una somma pari al 2,5% dell'importo delle attività oggetto di emersione.

### **EFFETTI**

E' prevista la non applicazione di alcune sanzioni amministrative e penali, nonché l'inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale.

In particolare è precluso nei confronti dei soggetti interessati ogni accertamento tributario (redditi, Iva, imposte successione e donazione) e contributivo relativo ai periodi per i quali non siano scaduti i termini alla data del 27 settembre 2001, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ed indicate nella dichiarazione di emersione.

## STUDIO SESANA ASSOCIATI

### CONCLUSIONI

Quanto previsto dalle norme sullo “scudo fiscale” rappresenta indubbiamente un’ottima opportunità per regolarizzare risorse finanziarie detenute all’estero ad un costo veramente contenuto (2,5% di imposta sostitutiva). Quanto affermato trova inoltre supporto negli orientamenti espressi dal Governo in merito a:

- un inasprimento dei controlli a partire dal 28 febbraio 2002 sulle somme illecitamente possedute all’estero;
- una intenzione di rendere più pesanti le sanzioni;
- un lento e graduale sgretolamento del segreto bancario estero, soprattutto della Svizzera, anche in virtù delle recenti disposizioni in tema di antiterrorismo.

Alla luce di tutto questo, l’emersione delle attività estere rappresenta un “condono-sanatoria” concesso, non senza critiche, da parte del Governo ai soggetti che intendono “mettersi in regola” con il Fisco.

Da parte nostra riteniamo opportuno con la presente esortarVi a prendere in considerazione attentamente tale “ultima chiamata”.

Restando a disposizione per chiarimenti e approfondimenti, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Milano, 9 gennaio 2002.